

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 1 marzo 2021, n. 17
Reg. (UE) 2020/1201 - Operatore Professionale C.R.S.F.A. "Basile Caramia" (codice RUOP IT-16-0844) - Rinnovo dell'autorizzazione del "sito di produzione di piante specificate" sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca, sito nelle zone delimitate del territorio della Regione Puglia, ai fini dello spostamento di tali piante specificate.

Il Dirigente di Servizio, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario responsabile della PO, "Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere" del Servizio Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, riferisce:

Visto il Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio entrato in vigore il 14/12/2019.

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) che ha abrogato la Decisione 789/2015 e smi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2020 ed entrato in vigore il 20/08/2020.

Visto il D. Lgs. n. 214 del 19/08/05 che dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali istituiti dal Decreto Legislativo 536/92 devono espletare le attività di controllo fitosanitario, in particolare il monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena, oggetto di lotta obbligatoria e l'applicazione di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire o contrastare la loro diffusione.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana", (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 "Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana" - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).

Visto l'art. 99 della Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 67 di modifica alla Legge Regionale 29 marzo 2017 n. 4.

Vista la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 "Disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia" e s.m.i.

Vista la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 "Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone delimitate per l'organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S. dell'Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275".

Considerato che il Reg. UE 2020/1201, dispone:

- all'art. 19: Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in siti di produzione autorizzati situati in tale area delimitata.
- all'art. 21: Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in vitro per l'intero ciclo di produzione in tale area delimitata.
- al comma 1 dell'art. 24 che l'autorità competente può autorizzare un sito di produzione solo se esso **soddisfa tutte** le condizioni seguenti:

- a) è registrato conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;
 - b) è stato autorizzato dall'autorità competente come sito dotato di protezione fisica contro l'organismo nocivo specificato e i suoi vettori;
 - c) è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell'autorità competente, nel periodo più adatto.
- al comma 2 dell'art. 24 che "Le autorità competenti, se durante le ispezioni annuali rilevano la presenza dell'organismo nocivo specificato o danni alla protezione fisica di cui al paragrafo 1, lettera b), revocano immediatamente l'autorizzazione del sito e sospendono temporaneamente gli spostamenti delle piante specificate in uscita dalle aree delimitate interessate e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto".

Visto che nell'area infetta della Regione Puglia è stata confermata la sola presenza della "*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*".

Vista la D.D.S. del 14 dicembre 2020 n. 179 " Reg. (UE) 2020/1201 – DGR 548/2020 - Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca* ST53."

Considerato che gli spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, riguardano le piante specificate che secondo l'art 1 del succitato Regolamento sono "*le piante ospiti da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell'allegato II e notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell'organismo nocivo specificato*".

Richiamato il D.lgs. 214/05, in particolare l'art. 18 che recita: "*Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all'articolo 15*".

Vista la D.D.S. del 19 novembre 2019 n. 203 con la quale le strutture produttive protette dell'Operatore Professionale **C.R.S.F.A. "Basile Caramia"** (codice RUOP IT-16-0844), site in agro di Locorotondo (BA), alla via Cisternino n. 281 in zona infetta e riportate in catasto al Fg 43 - p. l. 1286 e 1677, per una superficie protetta utilizzata di m² 4.000, sono state riconosciute "sito indenne" dal batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* per 12 mesi.

Vista la domanda inviata dallo stesso Operatore Professionale **prot. 8968 del 22/10/2020**, intesa ad ottenere, il rinnovo dell'autorizzazione in deroga alla produzione vivaistica e commercializzazione all'ingrosso di piante specificate frutticole (*Citrus L. spp.*, *Fortunella Swingle L. spp.*, *Olea europea L. spp.*, *Prunus L. spp.*, *Vitis L. spp.*, *Ficus carica L.*) ed al riconoscimento del sito indenne da *Xylella fastidiosa* in agro di Locorotondo (BA), alla via Cisternino n. 281, in zona infetta, così come sopra riportato.

Verificato che il sito di produzione è registrato in conformità al Reg. UE 2031/2016 e che le caratteristiche strutturali e gestionali del sito da autorizzare risultano idonee allo svolgimento dell'attività vivaistica.

Visti gli esiti delle Ispezioni Ufficiali di cui ai verbali del 30/04/2020, 19/08/2020 e 17/11/2020 svolte dagli Ispettori Fitosanitari, con i quali è stato accertato il rispetto di tutte le condizioni per il riconoscimento di sito indenne ed in particolare, non hanno rilevato la presenza dell'organismo nocivo specificato o danni alla protezione fisica delle strutture.

Considerato che questa Sezione sta predisponendo l'atto amministrativo di allineamento delle procedure per il riconoscimento di "sito di produzione di piante specificate" notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ai sensi dell'art. 24 del Reg. (UE) 2020/1201.

Vista la necessità di dare continuità alle produzioni vivaistiche presenti nelle strutture produttive protette dell'Operatore Professionale **C.R.S.F.A. "Basile Caramia" prodotte e allevate nel sito già riconosciuto "indenne"** con D.D.S. del 19 novembre 2019 n. 203;

Considerato che il presente provvedimento ha carattere esclusivamente fitosanitario, circoscritto

esclusivamente all'attività di sito indenne e che il titolare dell'attività ha l'obbligo di acquisire preventivamente all'avvio dell'esercizio di produzione e commercializzazione all'ingresso le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;

Vista la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

Visti i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

PROPONE di:

- **prendere atto** del verbale ispettivo del 17/11/2020 con il quale si dà parere favorevole al riconoscimento di "sito indenne" per le strutture produttive dell'Operatore Professionale **C.R.S.F.A. "Basile Caramia"** (codice RUOP IT-16-0844) site in agro di Locorotondo (BA), alla via Cisternino n. 281 in zona infetta, e riportate in catasto al Fg. 43 - p.lle 1286 e 1677 per una superficie protetta utilizzata di m² 4.000;
- **rinnovare** il riconoscimento delle strutture produttive protette di superficie utilizzata pari a m² 4.000, site in agro di Locorotondo (BA) - Fg. 43 - p.lle 1286 e 1677, in possesso dell'Operatore Professionale **C.R.S.F.A. "Basile Caramia"** (codice RUOP IT-16-0844), quale sito di produzione "indenne" da *Xylella fastidiosa* ;
- **autorizzare** l'O.P., ai sensi dell'art. 24 del Reg. (UE) 2020/1201, all'esercizio dell'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso di "**piante specificate**" sensibili a *Xylella fastidiosa sottospecie pauca* delle specie frutticole (*Citrus L. spp.*, *Fortunella Swingle L. spp.*, *Olea europea L. spp.*, *Prunus L. spp.*, *Vitis L. spp.*, *Ficus carica L.*), esclusivamente e tassativamente prodotte nel sito di produzione "indenne" come sopra individuato;
- **vietare** l'utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione anche parziale, rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
- **autorizzare** l'O.P. su indicato, ai sensi dell'art. 19 del Reg. (UE) 2020/1201, ad effettuare "Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in siti di produzione autorizzati situati in tale area delimitata" e, pertanto, all'uso del Passaporto (art. 78 del Reg. UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza elencate;
- **disporre** l'obbligo dell'utilizzo della procedura informatica "monitoraggio vivai" disponibile sul portale web istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it> per:
 - censire telematicamente le strutture produttive autorizzate, comunicare ufficialmente la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti nel sito di produzione e la relativa movimentazione;
 - richiedere, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, alla Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale il campionamento ufficiale delle piante specificate elencate in precedenza, preventivamente alla loro commercializzazione;
- **attenersi**, per quanto riguarda il protocollo diagnostico, alle indicazioni dell'art. 19 del Reg. (UE) 2020/1201;
- **disporre** che la presente autorizzazione ha validità annuale, salvo che:
 - a) con la definizione dell'atto amministrativo di allineamento delle procedure per il riconoscimento di "sito di produzione di piante specificate" notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa sottospecie pauca* del batterio da quarantena ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201, vengano definite disposizioni più restrittive rispetto a quelle indicate in questo atto;

b) nel corso delle ispezioni si rileva che i requisiti di cui all'art. 24 del Reg. UE 2020/1201 non siano più soddisfatti.

- **disporre** il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle "piante specificate" così come definite dal Reg. (UE) 2020/1201;
- **stabilire** che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
- **prevedere** le modalità di revoca, per la presente autorizzazione, per come indicate al comma 2 dell'art. 24 del Reg. (UE) 2020/1201;
- **disporre** che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l'O.P. destinatario deve in ogni caso rispettare quant'altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso, nonché adeguarsi alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
- **disporre** che il presente provvedimento, avendo carattere esclusivamente fitosanitario, obbliga il titolare ad acquisire le preventive autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente ove previste e necessarie per l'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso;
- **richiamare** le implicazioni che l'eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe nei confronti della salute delle piante e dell'economia rurale o forestale pericolose conseguenze così come riportato agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
- **stabilire** che la presente autorizzazione di "sito di produzione" verrà comunicata all'O.P. interessato, al MIPAAF Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio, per quanto di competenza;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018

(Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dai D. Lgs. 196/03 e 101/2018 nonché dal Reg. UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Adempimenti contabili

(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O.

(dott. Vitantonio Fornarelli)

Il Dirigente di Servizio

(dott. Salvatore Infantino)

IL DIRIGENTE DI SEZIONE a.i.

Vista la proposta del Dirigente di Servizio, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario responsabile della PO;

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

Visto l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Vista la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;

Vista la DGR n. 181 del 01/02/20 di affidamento *ad interim* delle funzioni vicarie di Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario al Dott. Luigi Trotta;

Vista la DDS n. 5 del 18/02/2021 di nomina del dott. Salvatore Infantino quale Dirigente del Servizio Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN;

Vista la DDS 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega delle funzioni ai sensi della L. 241/90 e smi;

Vista la DDS 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;

Visto l'art. 21 bis della L. 241/90;

Vista la DD n. 00005 del 18 febbraio 2021 di "Conferimento incarico di direzione del "Servizio Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e Pan" della Sezione Osservatorio Fitosanitario" al dott. Salvatore Infantino;

Vista la nota 569 del 24/03/2020 del Segretariato della Giunta sulle "Linee guida per la gestione degli atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1";

Viste le "Linee guida per la gestione degli atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1" aggiornate alla versione 10.3 di cui alla nota 1875 in data 28/05/2020 del Segretario Generale della Presidenza;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento

DETERMINA di:

- **prendere atto** del verbale ispettivo del 17/11/2020 con il quale si dà parere favorevole al riconoscimento di "sito indenne" per le strutture produttive dell'Operatore Professionale **C.R.S.F.A. "Basile Caramia"** (codice RUOP IT-16-0844) sito in agro di Locorotondo (BA), alla via Cisternino n. 281 in zona infetta, e riportate in catasto al Fg. 43 - p.lle 1286 e 1677 per una superficie protetta utilizzata di m² 4.000;
- **rinnovare** il riconoscimento delle strutture produttive protette di superficie utilizzata pari a m² 4.000, sito in agro di Locorotondo (BA) - Fg. 43 - p.lle 1286 e 1677, in possesso dell'Operatore Professionale **C.R.S.F.A. "Basile Caramia"** (codice RUOP IT-16-0844), quale sito di produzione "indenne" da *Xylella fastidiosa*;
- **autorizzare** l'O.P., ai sensi dell'art. 24 del Reg. (UE) 2020/1201, all'esercizio dell'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso di "**piante specificate**" sensibili a *Xylella fastidiosa sottospecie pauca* delle specie frutticole (*Citrus L. spp.*, *Fortunella Swingle L. spp.*, *Olea europea L. spp.*, *Prunus L. spp.*, *Vitis L. spp.*, *Ficus carica L.*), esclusivamente e tassativamente prodotte nel sito di produzione "indenne" come sopra individuato;

- **vietare** l'utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione anche parziale, rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
- **autorizzare** l'O.P. su indicato, ai sensi dell'art. 19 del Reg. (UE) 2020/1201, ad effettuare "Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in siti di produzione autorizzati situati in tale area delimitata" e, pertanto, all'uso del Passaporto (art. 78 del Reg. UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza elencate;
- **disporre** l'obbligo dell'utilizzo della procedura informatica "monitoraggio vivai" disponibile sul portale web istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it> per:
 - censire telematicamente le strutture produttive autorizzate, comunicare ufficialmente la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti nel sito di produzione e la relativa movimentazione;
 - richiedere, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, alla Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale il campionamento ufficiale delle piante specificate elencate in precedenza, preventivamente alla loro commercializzazione;
- **attenersi**, per quanto riguarda il protocollo diagnostico, alle indicazioni dell'art. 19 del Reg. (UE) 2020/1201;
- **disporre** che la presente autorizzazione ha validità annuale, salvo che:
 - ✓ con la definizione dell'atto amministrativo di allineamento delle procedure per il riconoscimento di "sito di produzione di piante specificate" notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa sottospecie pauca* del batterio da quarantena ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201, vengano definite disposizioni più restrittive rispetto a quelle indicate in questo atto;
 - ✓ nel corso delle ispezioni si rileva che i requisiti di cui all'art. 24 del Reg. UE 2020/1201 non siano più soddisfatti.
- **disporre** il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle "piante specificate" così come definite dal Reg. (UE) 2020/1201;
- **stabilire** che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
- **prevedere** le modalità di revoca, per la presente autorizzazione, per come indicate al comma 2 dell'art. 24 del Reg. (UE) 2020/1201;
- **disporre** che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l'O.P. destinatario deve in ogni caso rispettare quant'altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso, nonché adeguarsi alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
- **disporre** che il presente provvedimento, avendo carattere esclusivamente fitosanitario, obbliga il titolare ad acquisire le preventive autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente ove previste e necessarie per l'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso;
- **richiamare** le implicazioni che l'eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe nei confronti

della salute delle piante e dell'economia rurale o forestale pericolose conseguenze così come riportato agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;

- **stabilire** che la presente autorizzazione di *“sito di produzione”* verrà comunicata all’O.P. interessato, al MIPAAF Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio, per quanto di competenza;
- **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul BUR Puglia.
- **di dare atto** che questo provvedimento:
 - ✓ è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 8 (otto) facciate e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili;
 - ✓ sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
 - ✓ sarà pubblicizzato nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, sotto sezione *“Provvedimenti dirigenti amministrativi”* del sito www.regione.puglia.it.

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE

(*dr. Luigi TROTTA*)